



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 8 del 27/03/2018

Oggetto : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018 .

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **27** del mese di **Marzo** alle ore **18:00**, nella Sede Comunale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

(omissis il verbale)

Presiede il Sindaco Dott. Toti Gabriele

Dei componenti il Consiglio Comunale:

1	TOTI GABRIELE	SINDACO
2	TURINI GRAZIANO	Consigliere
3	NARDINELLI GIULIO	Consigliere
4	BONCIOLINI CHIARA	Consigliere
5	GROSSI FEDERICO	Consigliere
6	NELLI ANDREA	Consigliere
7	BOLDRINI DAVID	Consigliere
8	MEROLA LIDA	Consigliere
9	MAFFEI VERONICA	Consigliere
10	BERTONCINI ANTONIO	Consigliere
11	TELLESCHI TIZIANA	Consigliere
12	FANTOZZI LAURA	Consigliere
13	DE NISI GLENDA	Consigliere
14	ROSSI AURORA	Consigliere
15	SCADUTO GIOSAFAT	Consigliere
16	DE MONTE CRISTINA	Consigliere
17	TRASSINELLI LUCA	Consigliere

PRESENTE	ASSENTE
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	A
P	
	A
P	
P	
TOTALE	15
	2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. **Rosario Celano** incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs n. 360 del 25.09.1998 che istituisce l'Addizionale Comunale sull'Imposta sul Reddito delle persone fisiche;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.02.2000 con la quale si istituiva l'aliquota dell'addizionale per l'annualità 2000 nella misura dello 0,2%;

CONSIDERATO che con le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale si fissavano le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF:

- | | | |
|---|--------------------|------|
| • n. 10 del 13.02.2001 per l'annualità 2001 | aliquota applicata | 0,2% |
| • n. 18 del 20.02.2002 per l'annualità 2002 | aliquota applicata | 0,4% |
| • n. 31 del 24.03.2003 per l'annualità 2003 | aliquota applicata | 0,4% |
| • n.132 del 01.12.2003 per l'annualità 2004 | aliquota applicata | 0,4% |
| • n. 16 del 01.02.2005 per l'annualità 2005 | aliquota applicata | 0,4% |
| • n. 27 del 27.02.2006 per l'annualità 2006 | aliquota applicata | 0,4% |

DATO ATTO che ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) non risultava necessario per l'anno 2007 procedere ad alcuna deliberazione di conferma dell'addizionale comunale in quanto risultava automaticamente prorogata l'aliquota applicata per l'anno precedente;

VISTO l'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale disponeva che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e ss.mm., potevano disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale in misura non superiore allo 0,8%;

RILEVATO altresì che il citato comma prevedeva la possibilità di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

DATO ATTO che con la delibera consiliare n. 24 del 03.04.2008 veniva determinata l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2008 nella misura dell'0,6% prevedendo altresì con regolamento:

- a. l'esenzione per redditi complessivi annui imponibili inferiori o uguali a € 7.500,00;
- b. l'aliquota nella misura del 0,4% per redditi complessivi annui imponibili compresi tra € 7.501,00 ed € 15.000,00;

DATO ATTO che con le delibere consiliari n. 11 del 03.03.2009, n. 11 del 19.04.2010 e n. 20 del 18.05.2011 venivano confermate le misure dell'addizionale comunale IRPEF dell'anno 2008 definite con la delibera consiliare sopracitata n. 24 del 03.04.2008;

VISTA la delibera di C.C. n. 6 del 27.02.2012 avente ad oggetto "Chiarimenti in merito alla modalita' di applicazione dell'addizionale comunale IRPEF anni 2008/2011" con cui si è inteso stabilire e confermare per l'anno 2009, 2010 e 2011 l'applicazione di una esenzione per i soli redditi complessivi annui imponibili inferiori od uguali a €. 7.500,00 nonché l'applicazione dell'aliquota del 0,4% per i redditi fino 15.000,00 euro e l'aliquota dello 0,6% per i redditi superiori a 15.000,00 euro;

VISTO il comma 16 dell'articolo 53 della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001 che stabilisce: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO che con delibera del C.C. n. 17 del 15/06/2012 è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2012 nella seguente misura:

- un'aliquota unica per tutti i contribuenti nella misura dell'0,8%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF per tutti i contribuenti con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

DATO ATTO altresì che l'esenzione stabilita opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

VISTO CHE:

- con delibera del C.C. n. 33 del 23.07.2013 è stata confermata per l'anno 2013 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura determinata per l'anno 2012 con delibera del C.C. n. 17 del 15/06/2012;

- che con delibera del C.C. n. 39 del 06.08.2014 è stata confermata per l'anno 2014 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura determinata per l'anno 2013 con delibera del C.C. n. 33 del 23.07.2013;

DATO ATTO che con delibera del C.C. n. 39 del 27.07.2015 è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura determinata per l'anno 2014 con delibera del C.C. n. 39 del 06.08.2014;

DATO ATTO che per gli anni 2016 e 2017 sono state confermate l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTA la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.;

VISTO l'art.1, comma 37, della Legge n. 205/2017 che ha sospeso anche per l'anno 2018 la possibilità per gli Enti Locali di prevedere aumenti dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della TARI);

RITENUTO per l'anno 2018:

- CONFERMARE un'aliquota unica per tutti i contribuenti nella misura dell'0,8%;
- AUMENTARE la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF per i contribuenti con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 11.000,00 euro derivante ESCLUSIVAMENTE da redditi da lavoro dipendente ed assimilato (art.49, comma 1, e art.50 lett a) b) c), c-bis), d) h-bis) e l) del T.U.I.R) e redditi da pensione (art.49, comma 2 del T.U.I.R);
- CONFERMARE la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF per tutti i contribuenti con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

VISTA la delibera della Giunta Comunale del 23.02.2018 con quale si propone al Consiglio Comunale l'adozione delle misure suindicate;

DATO ATTO altresì che l'esenzione stabilita opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

DATO ATTO che la possibilità di innalzare la soglia di esenzione soltanto per alcune tipologie di reddito non si pone in contrasto con le disposizioni dettate l'art.1, comma 37, della Legge n.

205/2017 che ha sospeso anche per l'anno 2018 la possibilita' per gli Enti Locali di prevedere aumenti dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della TARI);

VISTO che in virtu' delle modifiche sopraindicate si rende necessario apportare le seguenti modifiche all'art. 3 e 4 dell'attuale Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF , approvato con delibera consiliare n. 17 del 15.06.2012, evidenziate in grassetto:

Art. 3

ESENZIONE

*1.L'addizionale di cui all'art.1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo derivante esclusivamente da redditi da lavoro dipendente ed assimilato (art.49, comma 1, e art.50 lett a) b) c), c-bis), d) h-bis) e l) del T.U.I.R) e redditi da pensione (art.49, comma 2 del T.U.I.R) determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro ~~10.000,00~~ **11,000,00.***

*2.L'addizionale di cui all'art.1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro **10.000,00.***

3.Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui ai commi 1 e 2 , l'addizionale di cui all'art.1 è dovuta e determinata applicando l'aliquota di cui all'art.2 del presente regolamento.

*4.L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 ~~euro 10.000,00~~ opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi imponibili superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale di cui all'art.1 sull'intero **reddito complessivo** e non solamente sulla parte eccedente tale limite.*

Art.4 ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

~~1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2012~~

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, il Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF modificato ed allegato al presente atto (Allegato A);

VISTO CHE con Decreto Ministeriale del 29 novembre 2017, pubblicato in G.U. n. 285 del 06.12.2017, è stato rinviato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

VISTO CHE con Decreto del Ministro dell'interno in corso di perfezionamento, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni, che si allegano all'originale del presente atto;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Rossi, De Monte, Trassinelli), astenuti nessuno, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE per l'anno 2018, in base alle motivazioni indicate nella premessa del presente atto, l'addizionale comunale IRPEF nella seguente misura:

- un'aliquota unica per tutti i contribuenti nella misura dell'0,8%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF per i contribuenti con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 11.000,00 euro derivante ESCLUSIVAMENTE da redditi da lavoro dipendente ed assimilato (art.49, comma 1, e art.50 lett a) b) c), c-bis), d) h-bis) e l) del T.U.I.R) e redditi da pensione (art.49, comma 2 del T.U.I.R);
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF per tutti i contribuenti con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro.

2. DI APPROVARE le seguenti modifiche all'art. 3 e 4 dell'attuale Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, approvato con delibera consiliare n. 17 del 15.06.2012, evidenziate in grassetto:

Art. 3

ESENZIONE

*1.L'addizionale di cui all'art.1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo derivante **esclusivamente da redditi da lavoro dipendente ed assimilato (art.49, comma 1, e art.50 lett a) b) c), c-bis), d) h-bis) e l) del T.U.I.R) e redditi da pensione (art.49, comma 2 del T.U.I.R)** determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro ~~10.000,00~~ **11,000,00.***

2.L'addizionale di cui all'art.1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 10.000,00.

3.Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui ai commi 1 e 2 , l'addizionale di cui all'art.1 è dovuta e determinata applicando l'aliquota di cui all'art.2 del presente regolamento.

4.L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 ~~euro 10.000,00~~ opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi imponibili superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale di cui all'art.1 sull'intero **reddito complessivo e non solamente sulla parte eccedente tale limite.**

Art.4 ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

~~1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2012~~

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, il Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

3. DI APPROVARE il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF modificato ed allegato al presente atto (Allegato A).

4. DI DARE ATTO che la possibilità di innalzare la soglia di esenzione soltanto per alcune tipologie di reddito non si pone in contrasto con le disposizioni dettate l'art. 1, comma 37, della Legge n. 205/2017 che ha sospeso anche per l'anno 2018 la possibilità per gli Enti Locali di prevedere aumenti dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della TARI.

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, in via telematica, mediante l'inserimento nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it).

Inoltre, considerata l'urgenza del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con:

voti favorevoli n. 12;

voti contrari n. 3 (Rossi, De Monte, Trassinelli);

astenuti nessuno;

su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale

Il Sindaco

Rosario Celano

Toti Gabriele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.